

CAPITOLO II

LA TUTELA DELLE RELAZIONI COMMERCIALI

1. I reati contro l'ordine economico

Il legislatore deve tenere conto non solo della tutela della salute pubblica, ma anche della lealtà delle relazioni commerciali. Le frodi, le alterazioni, le contraffazioni, non sempre provocano un pericolo per la salute; molto spesso infatti, sotto questo profilo sono insignificanti: per esempio, l'aggiunta di acqua ad un alimento non costituisce nessun pericolo per la salute umana, tuttavia la buona fede che deve costituire la fondamentale premessa di qualsiasi forma di relazione commerciale tra gli individui, risulta gravemente compromessa.

L'articolo 5 della Legge 283/62, già esaminato nel capitolo precedente, può essere preso in considerazione sotto un duplice profilo: molte delle condotte in esso incriminate sono infatti poste a tutela della salute pubblica, tuttavia è facile rinvenire in esso numerose disposizioni che, prescindendo da tale problema, si incentrano sulla correttezza delle relazioni commerciali.

La consegna di un “prosciutto crudo di Parma” in luogo “ di “un prosciutto San Daniele” non incide assolutamente sulla salute umana, ma consente la vendita di un prodotto che il consumatore non avrebbe spontaneamente comprato; si determina in questo modo una forma di inganno inaccettabile nell’esecuzione di un contratto.

Il titolo VIII del Libro II del Codice Penale contiene i delitti contro l’economia pubblica (capo I), l’industria e il commercio (Capo II); la previsione di un autonomo titolo di reati, inteso a tutelare interessi economici di ordine generale, costituisce un elemento di novità del Codice Rocco rispetto al Codice Liberale (Codice Zanardelli) del 1889. Quest’ultimo infatti, in coerenza con i principi propri del liberismo economico, non aveva apprestato alcuna tutela all’economia pubblica, limitandosi a disciplinare l’aggiotaggio, la frode in commercio e la vendita di sostanze alimentari non genuine fra i delitti contro la fede pubblica, e lo sciopero fra i delitti contro la libertà.

Gli articoli che riguardano la nostra ricerca sono racchiusi nel Capo II del titolo VIII; trattasi di fattispecie che prendono in considerazione esclusivamente gli scambi commerciali che avvengono nell’ambito degli esercizi

pubblici, mentre tutte le altre forme di relazione sono affidate all'intervento del diritto privato.

La tutela dell'economia pubblica viene realizzata sotto una particolare angolatura: il legislatore infatti non ha penalizzato comportamenti che incidono direttamente sugli interessi globali dell'intero sistema economico, ma colpisce quelle condotte che arrecano pregiudizio al corretto esercizio di attività industriali e commerciali e, di conseguenza, colpiscono gli interessi di una pluralità indistinta di persone. Proprio per questo non assumono rilevanza gli interessi patrimoniali di natura individuale.

L'opzione politico legislativa di fondo è chiara: privilegiare il profilo pubblico di fattispecie che manifestano la loro carica di disvalore a livello intermedio tra gli interessi globali dell'economia e quelli patrimoniali del singolo.

In quest'ambito è possibile distinguere le frodi "qualitative" e quelle "quantitative"; con le prime si è soliti intendere quei casi di inganno commerciale che si concretizzano nel consegnare all'acquirente un prodotto di qualità diversa da quella prospettata. Il concetto di qualità è alquanto vasto: in primo luogo esso designa la sostanza della merce considerata, ossia la materia prima adoperata per la sua

realizzazione, mentre in seguito vengono prese in esame le attività compiute al fine di manipolare la materia stessa dalla quale deriva il prodotto finito. In altri termini è proprio la qualità che induce il compratore a compiere una serie di valutazioni in ordine ad un determinato prodotto, al fine di decidere se acquistarlo o meno.

La diversità qualitativa di carattere più macroscopico, la si riscontra allorquando si delinea una diversità di “genus” tra il prodotto richiesto e quello consegnato; non assume rilevanza in questo contesto né la perfetta “surrogabilità” tra i due diversi generi commerciali, né un eventuale errore da parte dell’acquirente circa i criteri di individuazione della merce, posto che in ogni caso il rivenditore è tenuto a soddisfare la volontà manifestata al momento dell’acquisto.

Una forma più peculiare di diversità qualitativa è quella che si fonda sulla località di “origine” di una determinata merce.

Per consolidata esperienza alcuni prodotti vengono preferiti ad altri per le materie prime impiegate in una certa zona, o per le particolari modalità con cui un prodotto è lavorato o ancora perché confezionati in una certa località; è sufficiente ricordare per esempio gli “agrumi di Sicilia” o la “mozzarella di bufala di Aversa”. Specie negli ultimi

decenni, l'origine di un prodotto ha trovato riconoscimenti alquanto solenni da parte della legislazione di settore e di quella penale, in riferimento alla "denominazione di origine". Analogamente, la "provenienza" da un determinato produttore, costituisce un'ulteriore faccia dell'ampio concetto di "qualità" della merce. Il consumatore infatti è portato ad esprimere la propria preferenza anche avuto riguardo delle modalità con cui un prodotto viene realizzato, anche prescindendo dalla materia di impiego.

Per quanto attiene invece il concetto di "quantità", occorre premettere che l'inganno quantitativo assume rilevanza nella misura in cui la merce sia resa del tutto inutile od inidonea a perseguire un risultato proficuo, fatte salve quelle ipotesi in cui può persino derivare un danno al consumatore. Se per esempio al distributore di benzina mi viene consegnata una quantità di carburante in misura minore rispetto quanto richiesto, il mio veicolo percorrerà un minor numero di chilometri, senza che però si verifichi un pregiudizio di notevole entità; ben diversa è la situazione in cui venga acquistata una lattina di olio per motore indicante un certo quantitativo, ritenuto bastevole per un determinato mezzo, mentre il contenuto risulti essere di quantità

inferiore rispetto a quanto dichiarato: inevitabilmente il motore registrerà un deterioramento tale da renderlo inservibile, con conseguente grave pregiudizio economico per il suo proprietario. Occorre in ogni caso tenere ben distinte le due ipotesi “qualità” e “quantità”, senza lasciarsi trarre in inganno dal concetto di “utilità”, il quale, a seconda delle circostanze, può ben riferirsi ad entrambi i tipi di inganno.